**LEGGE 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e Decreto Legislativo 13/04/2017 n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità”.**

(a cura di Francesca Mereu)

La Legge 104/92, è stata una vera e propria rivoluzione culturale, perché ha affrontato in maniera organica il tema dell’integrazione, da un punto di vista sociale, scolastico e sul piano complessivo ed esistenziale della persona con disabilità. È denominata legge cornice o legge quadro, poiché, valida su tutto il territorio nazionale e, perché, contiene i principi fondamentali relativi all’ordinamento di una materia specifica. Al suo interno, in quanto legge quadro, è possibile collocare i provvedimenti, che si ispirano ai principi normativi in essa contenuti e, che vanno ad aggiornarla, integrarla e dettagliarla, come il D.Lgs. n°66/2017 e le “Linee Guida”/2009. La Legge 104/92, infatti, è stata rivista in alcuni passaggi, attraverso le norme di legge succitate, che hanno cercato di riordinare la materia, in termini di inclusione degli/delle alunni/e diversamente abili. Come si potrà percepire, in questa analisi, anche alcuni termini sono stati modificati, come quello di “alunno handicappato”, ormai abbandonato e sostituito, anche nel linguaggio specialistico e professionale, da “alunno diversamente abile” ovvero “alunno con disabilità” o, ancora, “alunno con Disturbi Educativi Speciali, B.E.S.”; anche la parola “inclusione”, che indica, in modo più completo il processo di inserimento degli alunni diversamente abili, nella realtà sociale, in quanto, tiene conto del perseguimento di obiettivi di benessere, non solo dell’allievo/a con disabilità, ma di tutto il contesto di riferimento, come la classe, è entrata, a pieno titolo, in tutti i contesti specifici della materia, sostituendo il termine “integrazione”.

Gli articoli, che riguardano l’inclusione scolastica sono specificamente: l’articolo 3 e gli articoli, dal 12 al 16, che verranno proposti e analizzati a seguire:

***Articolo 3 – comma 1:***

“*Si definisce persona con handicap, quella persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa, tale, da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione”.*

Il primo comma dell’articolo 3, della Legge 104/92, ha il merito di recepire gli orientamenti più moderni, in tema di disabilità, sanciti, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), attraverso la classificazione I.C.F. (Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute), rettificata, dalla Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.), sui diritti delle persone con disabilità. Perché, è importante questo documento? La Convenzione è importantissima, perché sancisce, un passaggio culturale di rilevanti cambiamenti, nel leggere la disabilità.

“*Disabilità*”: non sta nella persona, ma nel rapporto fra cattivo funzionamento della persona, con la sua menomazione e, il suo ambiente di vita. Da questa impostazione, vediamo che l’approccio al tema, è rivoluzionario, perché, chiunque di noi, può incontrare nella vita, delle difficoltà, dal momento che, diventa determinante, il contesto nel quale siamo inseriti. Diventa, cioè, importante, poter raggiungere, per la persona con disabilità, attraverso un processo, che diventa di “*accomodamento ragionevole*”, un equilibrio e, così, garantire, qualsiasi attività di successo formativo e lavorativo, affinché, intervenendo, proprio, sul contesto di appartenenza, si possa parlare di autentica inclusività. Questo approccio, viene definito *bio-psico-sociale*, perché, presta fondamentale attenzione al corpo, al suo funzionamento psichico e cognitivo e, soprattutto, all’inserimento della persona nel, proprio, contesto di appartenenza. Il principio di *accomodamento ragionevole* è, fondamentale, anche, perché, riguarda molti passaggi delle “Linee sull’inclusione” del 2009 **e la Convenzione O.N.U. che nella sua parte introduttiva, con riferimento alle persone con disabilità, esplicita, che il dovere da parte della società, è quello di mettere in atto modifiche ed adattamenti, necessari ed appropriati, per garantire alle persone con disabilità, il godimento dell’esercizio, sulla base del principio di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. A tal fine, gli Stati che ne fanno parte, per promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, adottano, tutti, provvedimenti appropriati, per garantire, appunto, *accomodamenti ragionevoli*. Importante è, precisare che, le misure specialistiche necessarie a conseguire e accelerare, di fatto, l’uguaglianza delle persone con disabilità, non costituiscono una discriminazione, ai sensi della presente Convenzione.**

**Tali orientamenti, superano la concezione medico-assistenziale, dell’handicap e la sua identificazione con il deficit e, la interpretano, in un ambito dinamico, strettamente connesso, al contesto sociale di riferimento. Esiti della relazione tra una persona con disabilità e il contesto sociale in cui è inserita, sono riconducibili al fatto che, tanto maggiori sono gli ostacoli che si frappongono tra una persona con disabilità e l’attività che intende svolgere, tanto maggiore sarà, la condizione di disabilità generata, al contrario, se si interviene sul contesto in cui tale persona è inserita, allora, la situazione di svantaggio si riduce.**

***Articolo 3 – comma 3:***

*“Definisce l’handicap grave: qualora la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario, un intervento assistenziale, permanente, continuativo, globale, nella sfera individuale o di relazione”.*

La riflessione di questo comma, dell’articolo 3, della Legge 104/92, ci porta a dedurre che la disabilità, non può essere definita, né in maniera permanente, né univoca; in maniera permanente, perché, la disabilità muta in rapporto all’età del soggetto, agli interventi posti in essere al contesto, in rapporto a una molteplicità di fattori che possono influire sulla gravità; in maniera univoca, perché, il livello di gravità muta, anche, in rapporto al contesto geografico o lo Stato, in quanto, variano, anche, le leggi in materia.

***Articolo 12 – comma 3:***

*“L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”.*

Il diritto all’istruzione e all’educazione della persona, con disabilità, si realizza, attraverso, l’integrazione scolastica che deve avvenire nelle sezioni delle classi comuni, di ogni ordine e grado (Legge 517/77). L’obiettivo dell’inclusione è il potenziale di sviluppo delle persone con disabilità.

***Articolo 12 – comma 4:***

*“L’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà, derivanti dalle disabilità connesse con l’handicap”.*

Il presente comma, garantisce il diritto all’istruzione e all’inclusione a prescindere dalle difficoltà di apprendimento o di qualsiasi altra difficoltà, derivante dallo stato di disabilità. Con riferimento ai commi 3 e 4 dell’articolo 12, strettamente interconnessi, le difficoltà, incontrate dall’alunno/a in situazione di disabilità, si considerano, sempre, interrelate al contesto di riferimento. L’analisi riguarda, anche, le risorse che l’Istituzione Scolastica, può dispiegare a vantaggio del processo inclusivo, il gruppo dei pari, compagni, i docenti, con i quali l’alunno/a con B.E.S. si trova a interagire. Si tratta di molteplici fattori da considerare, anche, in relazione al fatto che, la disabilità, non può essere definita in modo univoco e permanente e, quindi, si rende necessario prevedere la possibilità di sviluppo in tempi brevi (sei mesi), medi (due anni) e lunghi (più di due anni).

***Articolo 12 – comma 5:***

nel comma 5, si traccia il percorso, che parte dalla individuazione degli/delle alunni/e con disabilità, fino all’elaborazione del P.E.I. Come accennato nella premessa, la Legge 104/92, in questo articolo, è stata rivista dal D.lgs 66/17 e dalle Linee Guida del 2009. Infatti, inizialmente, prevedeva alcuni documenti di riferimento che, dovevano essere redatti, per supportare, l’allora, percorso di integrazione, individuati nello specifico, nella Diagnosi Funzionale (D.F.) e nel Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), sostituiti oggi, con il D.lgs 66/17, dal Profilo di Funzionamento (P.F.), redatto, una volta avvenuto l’accertamento, in età evolutiva e, rispettando i principi bio-psico-sociali, che discendono dalla classificazione I.C.F. sulla disabilità e salute, in vigore dal 2001. Seppur, già in vigore, la succitata legge, tarda a trovare piena applicazione, nella realtà di riferimento, per i ritardi in seno alle ATS territoriali, nell’elaborazione della documentazione.

Il P.F. redatto in modo da tenere conto dei principi evidenziati, diventa la base di riferimento, per poter elaborare il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) che, a sua volta, fa riferimento al progetto di vita per l’inclusione sociale. Il P.E.I. è redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.), entro il mese di ottobre, di ogni anno e, diventa un documento, fondamentale, per lo scambio di informazioni, nei passaggi tra un ordine e un altro di Istituzione Scolastica, ma anche per essere rivisto, in corso d’anno, nel caso, in cui, si ritenga di rivalutare, determinati passaggi. Come, già riportato, per il P.E.I. si tiene conto dell’elaborazione del P.F. nella fase dell’accertamento della condizione di disabilità e, soprattutto, vanno inseriti al suo interno, gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti, le metodologie, le strategie individuati, per realizzare un ambiente di apprendimento ***consono al processo di inclusione scolastica, esplicitando, le modalità per garantire, sia le attività di sostegno***, che le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti. Il P.E.I. diventa, anche, un documento valido, di riferimento, per le attività di alternanza scuola/lavoro, in caso di Scuola Secondaria di II° grado, quella che oggi è stata ribattezzata, Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.), in modo da consentire, anche, per gli alunni certificati, di poter affrontare e vivere, appieno, questa significativa esperienza. Vengono, inoltre, definite tutte le modalità di coordinamento dei diversi interventi posti in essere e, una volta redatto, può essere periodicamente rivisto e rivalutato.

Accanto al P.E.I. abbiamo, un altro documento di, fondamentale, importanza, cioè, il Piano Annuale dell’Inclusione (P.A.I.) che, ogni Istituzione Scolastica deve approvare e inserire a pieno titolo nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), cioè, nella carta d’identità di presentazione di ciascuna, realtà scolastica. All’interno del P.T.O.F. vengono riservati, peculiari, spazi, al tema dell’inclusione scolastica, proprio, attraverso il P.A.I. elaborato da un altro organismo presente in tutte le Istituzioni Scolastiche, chiamato Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, (G.L.I.) del quale si tratterà, nell’articolo 15 della stessa Legge 104/92.

***Articolo 13 – comma 1*** (come l’integrazione viene realizzata):

*“L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle Scuole di ogni ordine e grado e Università si realizza, fermo restando, quanto, previsto dalle Leggi 11/05/76 n.360 e 04/08/77 n. 517 e successive modificazioni, anche attraverso:*

1. *La programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o Privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli Organi Scolastici e le Unità Sanitarie Locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano Accordi di Programma, di cui all’articolo 27 Legge del 1990 n.142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione d’intesa con i Ministri per gli Affari Sociali e della Sanità, sono fissati gli indirizzi, per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché, a forme di integrazione tra attività scolastiche e integrative extrascolastiche. Negli accordi sono, altresì, previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli Enti Pubblici e Privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;*
2. *la dotazione alle scuole e alle Università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici, nonché, di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando, la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;*
3. *la programmazione da parte dell’Università di interventi, adeguati, sia al bisogno della persona, sia alla peculiarità del piano di studio individuale;*
4. *l’attribuzione, con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle Università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti;*
5. *la sperimentazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31/05/74 n. 419, da realizzarsi nelle classi frequentate da alunni/e con handicap”.*

Il comma 1, articolo 13, della presente Legge, prevede interventi attraverso un’azione programmata e coordinata dei servizi scolastici, sanitari e socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, gestiti sul territorio da Enti Pubblici e Privati. L’obiettivo di questa azione e programmazione coordinata, è quella di offrire alla persona con disabilità, un’ampia gamma di risorse che servano a sviluppare, le sue potenzialità a tutto tondo, non solo nell’ottica dell’educazione e dell’istruzione, ma per il progetto di vita, che tenga conto, di tutte le sue esigenze: relazionali, emotive, sociali, psicologiche, che la persona con disabilità, condivide con tutti gli altri. Questa azione deve essere coordinata, per evitare una parcellizzazione degli interventi, per evitare, cioè, di perdere di vista, alcuni aspetti cruciali, fondamentali, interpretata, come una sorta di sintonia, in cui i partecipanti, hanno un ruolo costruttivo e attivo per la realizzazione, lo sviluppo, di tutto il potenziale della persona con disabilità. Tanto le Istituzioni Scolastiche, che le Università, vengono dotate di sussidi didattici e ausili tecnici, necessari. Tale comma, prevede, una ricerca e sperimentazione educativa nelle classi frequentate da alunni diversamente abili.

***Articolo 13 – comma 5:***

*“Nelle Istituzioni Scolastiche di I° e II° grado, sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità, per le iniziative sperimentali, di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati”.*

***Articolo 13 – comma 6 e comma 6 bis:***

*“Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e all’elaborazione delle attività di competenza dei Consigli di Interclasse, dei Consigli di Classe e dei Collegi dei Docenti”.*

*“Agli studenti handicappati iscritti all’Università, sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, reali, anche, attraverso convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché, il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle Università, nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri, di cui, al presente comma, nonché, ai commi 5 e 5/bis dell’art.16”.*

I commi 5 e 6 prevedono che, inoltre, nelle Istituzioni Scolastiche, vengano garantite, attività didattiche di sostegno realizzate con docenti di sostegno specializzati e, questa, lo ricordiamo, risulta essere una importante acquisizione che venne introdotta con la Legge 517/77, che aveva, appunto, introdotto, la figura dell’insegnante di sostegno, con competenze pedagogico-didattiche e non con un approccio medico/assistenziale. Il comma 6, in particolare, prevede che gli insegnanti di sostegno assumano la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, che partecipino alla programmazione educativo-didattica e all’elaborazione e verifica delle attività di competenza dei Consigli di Interclasse, dei Consigli di Classe e del Collegio dei docenti.

***Articolo 14:***(modalità di attuazione dell’inclusione scolastica)

nell’articolo 14 della Legge 104/92, è possibile individuare parole chiave come *“formazione”* e *“aggiornamento”* del personale docente che deve essere continua e riguardare la tematica dell’inclusione degli alunni con disabilità. Anche la parola chiave “orientamento”, risulta essere di fondamentale importanza: devono esistere delle forme sistematiche di orientamento degli studenti con disabilità, almeno, a partire dal primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado, affinché possano sviluppare appieno il loro potenziale e compiere delle scelte sul loro percorso scolastico, che siano consapevoli e orientate nel contesto in cui vivono. Si tratta di realizzare il “progetto di vita”, delle persone con disabilità, con riferimento alla realizzazione delle proprie aspirazioni, sul piano relazionale, sociale e lavorativo.

Altre parole chiave, individuate, alla luce del presente articolo, sono *“flessibilità”*, con riferimento all’articolazione delle lezioni e classi che possono essere anche aperte e *“continuità”,* con riferimento alla continuità educativa e didattica tra i diversi ordini di scuola, prevedendo, anche, eventualmente, delle forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e superiore. Ci deve, cioè, essere un raccordo tra insegnanti che assumono la titolarità delle classi con alunni con disabilità. Questa azione di consultazione, confronto, coordinamento tra insegnanti è fondamentale, perché, gli insegnanti devono essere a conoscenza del percorso pregresso dell’alunno, in situazione di disabilità, così, come, devono conoscere, le sue prospettive di sviluppo.

***Articolo 15:*** *(gruppi per l’inclusione scolastica)*

Il D.lgs. 66/17 e Linee Guida del 2009, hanno, poi, rivisto i Gruppi di Lavoro, quei particolari gruppi, impegnati per garantire il percorso di inclusione. Viene istituito il Gruppo di Lavoro Operativo, G.L.O. che ha il compito specifico di elaborare e redigere il P.E.I. e soprattutto di darvi, piena attuazione. Oltre ai docenti, fanno parte del G.L.O. anche i genitori, le figure professionali, interne alla Istituzione Scolastica, le figure esterne a supporto dell’Autonomia e della Comunicazione, l’Unità di valutazione Multidisciplinare dell’A.T.S. ma anche gli/le studenti/esse, in particolare, nella Scuola Secondaria di Secondo Grado che vengono, coinvolti e impegnati, in età evolutiva, nel proprio piano di autodeterminazione. Il coinvolgimento degli /delle studenti/esse, non è obbligatorio, perché, è importante sottolineare che, nella elaborazione del P.E.I. e nella fase di attuazione, lo/la studente/essa, non è, in quella sede, sottoposto a valutazione, ma si ragiona, in termini di strategie, utili, individuate per valorizzarne, le potenzialità. Tuttavia non è un obbligo: il processo intrapreso dai docenti deve essere quello di far comprendere, in prima persona, agli/alle studenti/esse, l’importanza del loro coinvolgimento, nella elaborazione del documento. Grazie, anche, agli interventi legislativi recenti e del contratto, 2016/18, sono coinvolti, anche, i dipendenti del personale A.T.A. in quanto, all’interno della Istituzione Scolastica, sono a supporto dell’autonomia degli/delle alunni/e diversamente abili.

Il G.L.I. nasce con la Legge 104/92 e viene reiterato dall’art. 317 comma 2 del D.P.R. 297/94, ove è stabilito che, in ogni Istituzione Scolastica, debba essere attivato un gruppo di lavoro che, in un primo approccio si doveva occupare, esclusivamente, di alunni con disabilità certificata. Con la Direttiva Ministeriale 27/12/12 e la successiva C.M. n.8 del 06/03/13, aventi ad oggetto, “gli strumenti di intervento per alunni/e con bisogni educativi speciali e l’organizzazione per l’inclusione scolastica”, la funzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, viene estesa a tutte le problematiche relative ad alunni/e con Bisogni Educativi Speciali.

Tra gli obiettivi che il G.L.I. si prefigge di raggiungere, ci sono: favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti/esse e delle loro famiglie; promuovere iniziative di formazione e informazione sui B.E.S. rivolte al corpo docente ed ai genitori di alunni/e con Bisogni Educativi Speciali; favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento, agevolando la piena inclusione sociale; redigere ogni anno il Piano Annuale di Inclusione (P.A.I.); mantenere aggiornato il presente documento sulla base di quanto esplicitato nella presentazione. Il P.A.I. è un documento che riassume una serie di elementi, finalizzati a migliorare l’azione educativa della scuola, indirizzata a tutti gli/le alunni/e che la frequentano. Il P.A.I. segue le indicazioni dell’INDEX per l’inclusione, una raccolta di indicatori e metodologie, che consentono di valutare il livello dell’inclusività, della propria comunità scolastica. Il P.A.I. è elaborato dopo un’attenta analisi dei bisogni e dei progetti attivati, della scuola, un’analisi dei punti di forza e delle criticità che hanno accompagnato le azioni d’inclusione scolastica, realizzate nel corso dell’Anno Scolastico. La nota n° 1551/2013 definisce il Piano Annuale dell’Inclusione nel seguente modo: un documento che rappresenta un momento di riflessione di tutta la comunità educante, per realizzare la cultura dell’inclusione, il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno, nel realizzare obiettivi comuni, non dunque, un adempimento burocratico, ma come integrazione del Piano dell’Offerta Formativa di cui è parte sostanziale. La redazione del P.A.I. si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’Istituzione Scolastica;
2. consentire la continuità educativa e didattica, anche, in caso di cambiamenti di docenti e del dirigente scolastico;
3. generare una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia dei risultati, in termini di comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni;
4. individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci, in modo da assicurarne la diffusione tra gli insegnanti della scuola e tra scuole diverse;
5. raccogliere i P.E.I. e i P.D.P. in un unico contenitore digitale, che ne conservi la memoria nel tempo, come elemento essenziale nella documentazione del lavoro scolastico;
6. inquadrare ciascun percorso educativo-didattico, in un contesto metodologico condiviso e strutturato, per evitare improvvisazioni, frammentazioni e contraddittorietà degli interventi dei singoli insegnanti;
7. evitare che scelte metodologiche non documentate o non scientificamente supportate, effettuate da singoli insegnanti, compromettano lo sviluppo delle capacità degli allievi;
8. fornire criteri educativi, condivisi con le famiglie;
9. permettere di fare il punto sull’efficacia degli strumenti messi in atto nell’Anno Scolastico trascorso.

Scopo del P.A.I. è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica, di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità all’interno della scuola. Tale rilevazione sarà utile per orientare l’azione dell’Amministrazione a favore delle scuole che presentino particolari situazioni di difficoltà e complessità (Nota n. 2563 del 22/11/2013).

Il G.L.I. è presieduto e nominato dal dirigente scolastico ed è composto dai docenti referenti per i Bisogni Speciali Educativi, docenti di sostegno, docenti curricolari, rappresentanti dei servizi A.T.S. competente per territorio di riferimento, rappresentanti dei genitori, eventualmente dal personale A.T.A. e i rappresentanti di associazioni o enti che operano nel territorio.

Il G.L.I. analizza la situazione complessiva nell’ambito dell’Istituzione Scolastica, con riferimento al numero degli alunni in situazione di disabilità, B.E.S. inoltre, analizza le risorse dell’Istituto, sia umane che materiali (locali e ausili), verifica, anche, con periodicità, gli interventi a livello di Istituto, evidenziando le criticità e le proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti e del personale A.T.A. in concerto con le A.T.S. e gli Enti Locali o reti di scuole. È, sempre, compito del G.L.I. predisporre i modelli P.E.I. e del “Protocollo per l’accoglienza e l’inclusione”, accogliere e coordinare le proposte formulate dai vari Gruppi di Lavoro Operativi, comunicare con i vari Enti territoriali come, l’Azienda Territoriale Sanitaria, il Gruppo di Lavoro Inter-Istituzionale a livello Regionale (G.L.I.R.), i Gruppi di Inclusione Territoriale (G.I.T.) a livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia, per l’individuazione e la realizzazione del progetto di vita, con riferimento al contesto di appartenenza degli alunni con disabilità, così come richiamato dalla Legge 328/00, dal D.lgs n°66/17 e dalle “Linee Guida per l’inclusione” del 2009.

A livello di Istituto, si precisa inoltre che le riunioni del Gruppo di Lavoro per l’Inclusività possono tenersi, anche, per articolazioni funzionali ossia per gruppi convocati su tematiche specifiche. È anche prevista l’organizzazione di specifici incontri informativi per i referenti di Istituto, ai fini di dare corretta interpretazione alle indicazioni fornite dalla C.M. n.8 2013 (Nota n.2563 del 22/11/2013).

I G.L.I.R sono istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale e svolgono i seguenti compiti:

1. consulenza proposta dall’U.S.R. per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma, previsti dagli articoli 13/39/40 della Legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla Legge 107/15, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-lavoro-territorio;
2. supporto ai Gruppi per l’Inclusione Territoriale;
3. supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.

Il G.L.I.R. è presieduto dal dirigente preposto all’U.S.R. mentre gli altri membri sono individuati tramite decreto del Miur, che ne definisce anche l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di altre funzioni per il supporto dell’inclusione.

I G.I.T. sono istituiti a livello di ambito territoriale provinciale (uno per A.T.P.) o a livello delle città metropolitane maggiori. Il G.I.T. è composto da docenti esperti nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale e nelle metodologie inclusive. È nominato con decreto del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. I compiti del G.I.T. sono i seguenti:

1. conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’U.S.R. relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprime su tale richiesta un parere difforme;
2. supporta le varie Istituzioni Scolastiche, nella definizione del P.E.I. secondo la prospettiva bio-psico-sociale sulla base della classificazione I.C.F. nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola Istituzione Scolastica e nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva;
3. svolge ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività, nonché, di coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio. In tal caso il G.I.T. è integrato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, nell’inclusione scolastica e dagli Enti Locali e dalle Aziende Sanitarie Territoriali. In seguito alle modifiche apportate dal D.lgs 66/17, il G.I.T. non ha più il compito di formulare all’U.S.R. la proposta delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola. Le modalità di funzionamento del G.I.T. la sua composizione, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica, sono definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione Scolastica, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze nell’ambito delle risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.

***Articolo 16:*** (valutazione del rendimento e prove d’esame)

Nel suo più profondo significato, questo articolo della Legge 104/92 metta in evidenza che la valutazione e l’inclusione sono le due facce della stessa medaglia.

*“1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del P.E.I. per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.*

*2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.*

*3. Nell’ambito della Scuola Secondaria di II°grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.*

*4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami, anche, universitari con l’uso degli ausili loro necessari.*

*5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa con il docente della materia e con l’ausilio del servizio di tutorato di cui all’articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici, in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.*

*5-bis. Le Università con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’Ateneo”.*

Secondo quanto riportato dall’articolo 16 della Legge 104/92, la valutazione deve essere congruente a supporto, con obiettivi di miglioramento di ogni singolo alunno/a. Le Istituzioni Scolastiche devono promuovere un sistema di valori condivisi, in grado di sostenere una cultura educativa, attenta alle esigenze di apprendimento di tutti. Con riferimento alla Sentenza n. 215 del 1987, che afferma che “la capacità e il merito degli alunni con disabilità, vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione”, la legge 104/92 recependola, elaborò l’articolo 16 commi 1, 2, 3, affermando che la valutazione degli alunni con disabilità, avviene sulla base del P.E.I. e, in particolare, nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche di II° grado, sono previste e consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’espletamento di prove scritte e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione. Le prove equipollenti devono consentire di verificare che l’alunno/a raggiunga una preparazione idonea al conseguimento del diploma di Stato. Le/Gli alunne/i che sostengono, prove equipollenti, seguono un corso di apprendimento con obiettivi minimi, cioè, raggiungono obiettivi sulla base di contenuti che studiano tutti gli altri alunni della classe, cioè sulla base dei programmi ministeriali. La dicitura “programmazione con obiettivi minimi”, non viene citata, in nessuna legge, decreto legislativo o ordinanza ministeriale, ma è stata coniata dalla prassi scolastica. Quando, invece, le prove utilizzate per gli alunni con disabilità, non sono equipollenti, allora si ha il rilascio di un attestato, con credito formativo.

É l’O.M. n.90/01 all’articolo 15, che introduce la dicitura “percorso differenziato” e “valutazione differenziata” e non la Legge 104/92. Nella citata O.M. si afferma testualmente che “nella valutazione differenziata, secondo P.E.I. i voti attribuiti dai docenti hanno valore legale per la prosecuzione degli studi, al fine di perseguire gli obiettivi del P.E.I. e non dei programmi ministeriali”. A tal fine, si precisa che, “deve essere svolta accurata informazione alla famiglia per acquisire assenso scritto e formale; va apposta, in calce alla pagella, l’annotazione, secondo cui, la valutazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali; la valutazione, consentirà di certificare un credito formativo utile per esperienze di tirocinio, stage, inserimento lavorativo, frequenza della formazione professionale regionale”

In sede di Commissione d’Esame di Maturità, sulla base della documentazione fornita dal C.d.C. è la commissione che deve predisporre le prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati. Tali prove devono consentire di verificare che, il candidato abbia raggiunto, una preparazione idonea al conseguimento per il rilascio del diploma di Stato. Il D.lgs. n°62/17 all’art.20 stabilisce che:

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità, sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione Superiore, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 13 di tale decreto. È il C.d.C. che stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del P.E.I.
2. La Commissione d’Esame, sulla base della documentazione fornita dal C.d.C. relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate in linea con gli interventi educativi e didattici, attuati sulla base del P.E.I. predispone prove equipollenti, con le modalità di valutazione in esso previste.
3. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del diploma di Stato. Nel diploma finale, non viene fatta menzione dello svolgimento di prove equipollenti differenziate.

Secondo quando stabilito dal presente D.lgs. la Commissione d’Esame, non agisce come organo sovrano, ma agisce in regime di democrazia relativa, cioè, agisce sulla base della documentazione fornita dal C.d.C. con il “documento del quindici maggio”, dove deve indicare, in modo dettagliato, operativamente, le condizioni, con le quali lo/la studente/essa con disabilità, deve svolgere le prove equipollenti dell’Esame di Stato.

Con riferimento al D.P.R. 323/98, si fa riferimento al fatto che, le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzato con le stesse modalità, tempi e assistenza, utilizzati durante l’Anno Scolastico e previsti nel P.E.I.

In particolare, per la progettazione delle prove equipollenti, si stabilisce che:

rispetto ai contenuti è possibile:

1. ridurre gli apparati concettuali con, eventuali, sostituzioni;
2. valorizzare gli aspetti operativi dei saperi;
3. mirare alla essenzialità fondativa delle conoscenze e delle competenze;

rispetto alle forme realizzative:

1. fornire tracce, schemi, mappe, immagini, etc…..;
2. utilizzare strumenti compensativi (computer con programmi di videoscrittura o lettura ad alta voce);
3. sostenere lo studente, valorizzando i punti di forza.

Esempi di elaborazione di prove equipollenti:

**PRIMA PROVA Sessione straordinaria 2016 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926) Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1992**

«Io non potevo vedermi vivere. Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni giorni dopo, camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi all’improvviso in uno specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più d’un attimo quell’impressione, ché subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo studio. Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi l’impressione d’un estraneo che passasse per via conversando. […] Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo - non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale mi conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo che non posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere solamente gli altri, e io no. E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere e io no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano. Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo d’esser io per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti dentro questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà. Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.»

**1. Comprensione del testo.** Riassumi il contenuto del testo.

**2. Analisi del testo:**

**2.1 Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto.**

**2.2 “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” (righe 14-15). Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista.**

**2.3 Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me”**

**2.4 Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” e “pazzia” assumono nel brano e nel romanzo in questione.**

**2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza**

**3.1 Interpretazione complessiva ed approfondimenti Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo, ed approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Pirandello e/o di altri autori conosciuti.**

**DOMANDE PROVA EQUIPOLLENTE.**

**1.COMPRENSIONE .**

Di cosa parla il testo? Qual è il personaggio principale? Dove si trova? Cosa sta succedendo?

**2.ANALISI DEL TESTO.**

2.1. Quale linguaggio è utilizzato nel testo? (Scelta delle parole, uso della punteggiatura.)

2.2. Cosa significa questa affermazione del protagonista "lo volevo vedere e conoscere anch' io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano."

2.3. Cosa significa per il protagonista "la scoperta dei centomila Moscarda, ch'io ero non solo per gli altri ma anche per me".

2.4. Cosa vogliono significare nel testo le parole "dramma" e "pazzia"?

2.5. Noi riusciamo sempre ad avere una immagine di noi unica? Spiega con alcuni esempi. Gli altri riescono ad avere una immagine chiara di come siamo? Spiega con alcuni esempi. Cosa significa "avere una maschera"?

**3. INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA.**

Qual è il tema del romanzo? Quali altri testi di Pirandello che hanno trattato lo stesso tema conosci? Quale altro autore conosci che ha trattato lo stesso tema? Quali differenze e somiglianze ci sono tra i due autori?

**PRIMA PROVA Sessione suppletiva 2016 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari (1940). Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1984**

«Fino allora egli era avanzato per la spensierata età della prima giovinezza, una strada che da bambini sembra infinita, dove gli anni scorrono lenti e con passo lieve, così che nessuno nota la loro partenza. Si cammina placidamente, guardandosi con curiosità attorno, non c’è bisogno di affrettarsi, nessuno preme di dietro e nessuno ci aspetta, anche i compagni procedono senza pensieri, fermandosi spesso a scherzare. Dalle case, sulle porte, la gente grande saluta benigna, e fa cenno indicando l’orizzonte con sorrisi di intesa; così il cuore comincia a battere per eroici e teneri desideri, si assapora la vigilia delle cose meravigliose che si attendono più avanti; ancora non si vedono, no, ma è certo, assolutamente certo che un giorno ci arriveremo. Ancora molto? No, basta attraversare quel fiume laggiù in fondo, oltrepassare quelle verdi colline. O non si è per caso già arrivati? Non sono forse questi alberi, questi prati, questa bianca casa quello che cercavamo? Per qualche istante si ha l'impressione di sì e ci si vorrebbe fermare. Poi si sente dire che il meglio è più avanti e si riprende senza affanno la strada. Così si continua il cammino in una attesa fiduciosa e le giornate sono lunghe e tranquille, il sole risplende alto nel cielo e sembra non abbia mai voglia di calare al tramonto. Ma a un certo punto, quasi istintivamente, ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato sprangato alle nostre spalle, chiudendo la via del ritorno. Allora si sente che qualche cosa è cambiato, il sole non sembra più immobile ma si sposta rapidamente, ahimè, non si fa tempo a fissarlo che già precipita verso il confine dell'orizzonte, ci si accorge che le nubi non ristagnano più nei golfi azzurri del cielo ma fuggono accavallandosi l'una sull'altra, tanto è il loro affanno; si capisce che il tempo passa e che la strada un giorno dovrà pur finire. Chiudono a un certo punto alla nostre spalle un pesante cancello, lo rinserrano con velocità fulminea e non si fa tempo a tornare. Ma Giovanni Drogo dormiva ignaro e sorrideva nel sonno come fanno i bambini.» Dino Buzzati (Belluno 1906 - Milano 1972) pubblicò nel 1940 Il deserto dei tartari, romanzo ambientato in un immaginario paese che ricorda l’Austria dell’Ottocento. Il protagonista è il sottotenente Giovanni Drogo, che viene assegnato in prima nomina alla Fortezza Bastiani, avamposto abbandonato e desolato, situato ai limiti del deserto (un tempo regno dei Tartari, mitici nemici). Per Drogo, così come per i commilitoni, la speranza di veder comparire un nemico all'orizzonte si trasforma a poco a poco in un'ossessione metafisica, in cui al desiderio di mostrare il proprio eroismo si sovrappone la ricerca di una verità definitiva sulla propria esistenza. Tutto il romanzo si presenta come una simbolica rappresentazione della condizione umana.

**1.Comprensione del testo.**

Riassumi brevemente il contenuto del testo.

**2. Analisi del testo.**

2.1 L’autore utilizza alcune figure retoriche e ricorre a nessi sintattici e scelte lessicali particolari per rendere con maggiore incisività i temi trattati; sapresti individuare qualcuno di questi elementi nel testo?

2.2 Nel brano ricorrono simboli e temi esistenziali: individuali e rifletti su come tali motivi vengono presentati e sviluppati nel testo.

2.3 A cosa alludono le domande «Ancora molto? [...] O non si è per caso già arrivati? Non sono forse questi alberi, questi prati, questa bianca casa quello che cercavamo?»

2.4 «Ma a un certo punto, quasi istintivamente, ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato sprangato alle spalle nostre, chiudendo la via del ritorno:» come si può interpretare il senso di questa “immagine” presente nel brano proposto?

**3. Interpretazione complessiva.**

Approfondimenti sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo ed approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Buzzati e/o di autori a te noti, che abbiano trattato temi affini a quelli presenti nel brano proposto.

**DOMANDE PROVA EQUIPOLLENTE.**

**Indica:** titolo del romanzo; autore;

**1 Riassumi brevemente:** chi è il protagonista? Dove si trova? Cosa fa? Cosa pensa?

**2 Analisi del testo:**

Quali sono figure retoriche [ similitudini (come), metafore, enumerazioni, ecc.] presenti nel testo? Ci sono parole particolari? A cosa fanno riferimento? Quali simboli compaiono nel testo (ad esempio strada)? Quale è il loro significato? Quale è il significato “Ancora molto? (…) O non si è è per caso già arrivati? Non sono forse questi alberi, questi prati, questa bianca casa quello che cercavamo? ” Quale è il significato “Ma a un certo punto, quasi istintivamente, ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato sprangato alle spalle nostre, chiudendo la via del ritorno.”?

**3 Interpretazione:**

Qual è il tema? Che sensazione si prova per Buzzati quando si diventa adulti? E’ una sensazione piacevole? Quale immagine dell’infanzia propone Buzzati? Conosci altri autori che hanno parlato dell’infanzia? Che immagine hanno proposto?